

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2026-2028
(Enti con Popolazione fino a 2.000 Abitanti)**

**Comune di Parella
Città Metropolitana di Torino**

SOMMARIO

NOTA TECNICA INTRODUTTIVA

- a) **ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI AI CITTADINI
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE GESTIONI ASSOCIATE**
- b) **COERENZA DELLA PROGRAMMAZIONE CON GLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI**
- c) **POLITICA TRIBUTARIA E TARIFFARIA**
- d) **ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE E DEL SUO PERSONALE**
- e) **PIANO DEGLI INVESTIMENTI ED IL RELATIVO FINANZIAMENTO**
- f) **RISPETTO DELLE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA**

NOTA TECNICA INTRODUTTIVA

Dal 1° Gennaio 2016 sono entrati in vigore i principi contabili contenuti nel D.Lgs. 118/2011 e, in particolare il principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio – Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011.

Il Documento Unico di Programmazione (per brevità DUP) è la principale innovazione introdotta dalla riforma della contabilità degli Enti Locali, nell'ambito dell'operazione di armonizzazione dei sistemi contabili. Il principio applicato alla programmazione così lo definisce: "...è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario, le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione". Il principio conferisce al DUP una valenza molto forte nel tentativo di proiettare progressivamente il quadro programmatico degli Enti verso orizzonti temporali nel medio e lungo termine. Il DUP diversamente dalla vecchia Relazione Previsionale e Programmatica, non è un allegato al bilancio, ma costituisce il presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio.

Il DUP si compone di due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Il decreto interministeriale 18 maggio 2018, nell'ottica di semplificazione per i Comuni più piccoli, ha modificato il principio contabile della programmazione al punto 8 introducendo al punto 8.4.1 il Documento unico di programmazione semplificato degli enti locali con popolazione fino a 2.000 abitanti il cui testo si riporta di seguito:

“Ai Comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti è consentito di redigere il Documento Unico di Programmazione semplificato (DUP) in forma ulteriormente semplificata attraverso l'illustrazione, delle spese programmate e delle entrate previste per il loro finanziamento, in parte corrente e in parte investimenti.

Il DUP dovrà in ogni caso illustrare:

- a) l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate;*
- b) la coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti;*
- c) la politica tributaria e tariffaria;*
- d) l'organizzazione dell'Ente e del suo personale;*
- e) il piano degli investimenti ed il relativo finanziamento;*
- f) il rispetto delle regole di finanza pubblica.*

Nel DUP deve essere data evidenza se il periodo di mandato non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2026 - 2028

Anche gli enti locali con popolazione fino a 2.000 abitanti possono utilizzare, pur parzialmente, la struttura di documento unico di programmazione semplificato riportata nell'esempio n. 1 dell'appendice tecnica."

Per quanto riguarda la programmazione 2023-2025 il Comune di Parella ha deciso di avvalersi di tale semplificazione amministrativa, integrando, laddove ritenuto opportuno, le informazioni richieste dal citato principio contabile con altre che, anche se non obbligatorie, sono ritenute rilevanti al fine di orientare l'azione amministrativa dell'Ente.

Il decreto interministeriale ha inoltre previsto che, fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, si considerano approvati, in quanto contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni, i seguenti documenti:

- a) programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e regolato con decreto 16 gennaio 2018, n. 14, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;
- b) piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- c) programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art. 21, comma 6 del decreto legislativo n. 50/2016 e regolato con decreto 16 gennaio 2018, n. 14, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;
- d) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007;
- e) (facoltativo) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- f) programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4 del decreto legislativo n. 30 marzo 2001, n. 165;
- g) altri documenti di programmazione.

Infine, nel DUP, devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente richiesti dal legislatore.

Nel DUP deve essere data evidenza se il periodo di mandato non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione.

INDIRIZZI ED OBIETTIVI STRATEGICI

L'Amministrazione si è insediata a seguito delle elezioni amministrative del 2020 per cui la durata del mandato è quella relativa al quinquennio 2020-2025. L'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione 2026/2028 non coincide pertanto con il periodo di mandato dell'amministrazione.

Le linee programmatiche di mandato sono state approvate con deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 09.10.2020, ai sensi dell'art. 46 comma 3 del D.Lgs. n. 267 del 2000.

Viene riportato qui di seguito il programma amministrativo:

1. Il legame con l'Amministrazione uscente.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2026 - 2028

E' nostra intenzione fare tesoro delle esperienze delle Amministrazioni precedenti per accrescere e migliorare quanto di buono è già stato fatto. Per questo intendiamo portare a termine quanto era stato programmato da chi ha guidato Parella fino ad oggi.

2. L'unico futuro è insieme.

Cercheremo con tutte le nostre energie di riprendere la collaborazione con le Amministrazioni di Colletterto Giacosa, Quagliuzzo, Strambinello e Loranze.

Crediamo molto in questo progetto e ci adopereremo con passione per superare tutte le perplessità e le resistenze di questi ultimi anni.

Soltanto uniti potremo infatti continuare ad assicurare tutti i servizi implementandoli e migliorandoli, garantendo nuove opportunità attraverso l'Unione "Terre del Chiusella".

Stiamo quindi pensando a una nuova realtà che permetta a tutti di diminuire le spese e aumentare i servizi.

3. La Salute e i servizi sociali.

Nella nostra comunità ci sono persone in difficoltà.

Cercheremo di adottare, per quanto ci compete, misure concrete che possano aiutare i nostri concittadini.

Sarà possibile rivolgersi ad uno sportello per i servizi sociali, dove con sensibilità e discrezione verranno affrontati i vari problemi.

Vorremmo, in quest'ottica continuare con i servizi che si effettuano già ogni quindici giorni presso il Municipio di Parella, anche in considerazione del fatto che nella nostra comunità ci sono persone anziane.

4. Collaborazione con le Associazioni del territorio

Sul nostro territorio ci sono Associazioni importanti che, in questi anni, grazie a diverse iniziative, hanno permesso a Parella di essere protagonista. Continueremo con esse un attivo rapporto di collaborazione, cercando di individuare nuove opportunità.

Sarà poi sempre operoso il rapporto con i volontari della Protezione Civile per la salvaguardia del nostro territorio, obiettivo di primaria importanza.

5. Riqualificazione Pluriuso e impianti sportivi

Il pluriuso è sempre stato uno dei punti di aggregazione della nostra comunità: qui, non solo d'estate, era possibile incontrarsi per una chiacchiera, un consiglio e molto altro.

Questo momento di vita di paese manca molto a tanti.

La riqualificazione e la valorizzazione del pluriuso e degli impianti sportivi richiedono uno sforzo economico importante, cercheremo con tutte le nostre forze di raggiungere questo traguardo.

6. Sportello ai cittadini.

Lo sportello ai cittadini è pensato per offrire un confronto diretto fra i Parellesi e l'Amministrazione.

Questa iniziativa è voluta per coloro che, per motivi più diversi, hanno difficoltà ad accedere al sito internet del Comune.

In Comune sarà possibile a orari prestabiliti incontrare un amministratore che ascolterà e darà informazioni.

7. La trasparenza

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2026 - 2028

È nostra intenzione comunicare alla popolazione le date e l'ordine del giorno dei consigli comunali in modo da coinvolgere di più i cittadini: poiché le riunioni sono pubbliche, tutti potranno partecipare. Cercheremo anche di fare un resoconto annuale per informare di quanto si è fatto ma anche di quello che è ancora da fare.

8. Ricerca di finanziamenti

Ci impegneremo nella ricerca di nuovi finanziamenti a livello regionale, statale ed europeo, in modo da poter garantire un miglioramento della vita all'interno del nostro piccolo paese.

9. Viabilità Via Provincia (SP 222)

Intendiamo rivedere, in accordo con la Città metropolitana di Torino, la configurazione e la segnaletica delle isole di rallentamento al traffico, poste sulla strada per garantire la sicurezza di tutti e migliorare l'attuale viabilità.

Riqualificazione di Piazza Barattia.

10. Posizionamento videocamere

Per la sicurezza dei cittadini e per evitare che si ripetano situazioni sgradevoli, come avvenuto in passato, in Piazza Barattia e all'area sfalci è nostra intenzione installare delle videocamere.

11. L'immagine del Paese

Per migliorare l'immagine di Parella stiamo pensando di illuminare la Torre medievale con lampade a led. Inoltre cercheremo di incentivare i residenti per la ristrutturazione delle facciate.

a) Organizzazione e modalità di Gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate

Servizi gestiti in forma diretta

Con le risorse umane e strumentali in dotazione l'Ente gestisce in forma diretta i servizi di seguito elencati:

- servizi di organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria, contabile e controllo: servizi amministrativi, di segreteria, organi istituzionali, gestione economica, finanziaria, di programmazione e controllo di gestione, gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali, gestione del personale;
- servizi di tenuta stato civile e di popolazione (demografici), in materia di servizi elettorali, statistica, leva, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
- servizio di gestione pianificazione e gestione urbanistica ed edilizia in ambito comunale: gestione patrimonio immobiliare, lavori pubblici e relativi appalti, tutela dell'ambiente e del suolo;
- servizio di gestione e controllo dell'edilizia privata.

Gli uffici si avvalgono di incarichi esterni per la gestione delle dotazioni strumentali informatiche e per la gestione di adempimenti fiscali e stipendiali e per adempimenti dell'ufficio tributi.

Servizi gestiti in forma associata

- ☐ Convenzione per la gestione in forma associata della scuola dell'Infanzia "G.Bosso" di Parella;
- ☐ Convenzione per la gestione in forma associata della scuola primaria "Comm. Lorenza Beata" di Loranze;
- ☐ Convenzione per la gestione in forma associata della scuola secondaria di 1° grado "Pertini" di Banchette;
- ☐ Convenzione per la gestione in forma associata del servizio di protezione civile;
- ☐ SUAP- Sportello unico dell'attività produttive;

Servizi affidati a organismi partecipati

Il Comune di Parella ha affidato la gestione di alcuni servizi pubblici alle seguenti società partecipandone al capitale sociale:

1. SMAT – Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. – con quota dello 0,00002%
2. Società Canavesana Servizi S.P.A. con una quota dello 0,45%;
3. Consorzio Canavesano Ambiente C.C.A. con una quota dello 0,24%;
4. Consorzio Servizi sociali IN.RE.TE con una quota dello 0,60%

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 27/09/2017 il Comune di Parella ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute al 23 settembre 2016, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P.

Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	Diretta	GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU	0,45	SOC. CANAVESANA SERVIZI è DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PARELLA PER UNA QUOTA DELLO 0,45%. NE FANNO PARTE 57 COMUNI SOCI E SI OCCUPA DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. PER RAGGIUNGERE QUESTI OBIETTIVI LA SOCIETA' HA INVESTITO MOLTO IN ATTREZZATURE E RISORSE
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA IN ALTERNATIVA SMA TORINO OVVERO SMAT SPA	diretta	GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00002	AFFIDAMENTO SERVIZIO AVVENUTO NEL RISPETTO DELLE VIGENTI NORME E IN FORZA DELLA DELIBERA CC CHE HA APPROVATO LO STATUTO SOCIALE E LA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE ISTITUTIVA E LA CONSEGUENTE PARTECIPAZIONE AZIONARIA DIVENENDO SOCIO.

Con deliberazione n. 33 del 13.12.2024 il Consiglio comunale ha approvato la ricognizione al 31/12/2023 delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/16 n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100, *non prevedendo* un nuovo piano di razionalizzazione.

Si specifica che le partecipazioni degli enti comunali a consorzi tra Comuni che non rivestono forma societaria, non sono oggetto di razionalizzazione.

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

La politica socio-assistenziale, sociale e dell'integrazione socio-sanitaria del Comune di Parella è gestita aderendo al Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE. di Ivrea.

Il Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE. nasce il 1 aprile 2000 per decisione di 57 Comuni del Canavese, dopo 18 anni di gestione associata delle loro funzioni socio-assistenziali e socio-sanitarie, delegate all'U.S.S.L. 40 dal 1982-1994 (L.R. 20/82) e all'A.S.L. 9 di Ivrea dal 1995 al 2000 (L.R. 62/95).

I Comuni hanno scelto di costituire il Consorzio per esercitare la loro funzione di indirizzo nella materia sociale, per svolgere il ruolo di rappresentanza degli interessi dei cittadini, per garantire la rappresentatività dei Comuni grandi e piccoli.

Il Consorzio, quale soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, opera nel quadro della normativa primaria statale e di quella regionale di attuazione con criteri di economicità, efficienza ed efficacia.

SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI

Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti e di igiene urbana nonché della gestione amministrativa di tali attività viene svolto, come detto, dalla S.C.S. S.p.A. – Società Canavesana Servizi S.p.A. – di proprietà del comune di Parella per una quota dello 0,45%, e

di cui ne fanno parte 57 comuni soci. Per raggiungere questi obiettivi la Società ha investito molto in attrezzature-risorse umane-impianti.

Trattasi quindi di Società che svolge un servizio indispensabile al raggiungimento dei fini istituzionali dell'ente. Il Comune, di ridotte dimensioni demografiche, non sarebbe in grado di svolgere il servizio pubblico locale con gestione diretta o di dare un peso determinante nella scelta di altre forme associative alternative. L'amministrazione intende quindi mantenere la partecipazione societaria non ricorrendo le condizioni indicate per la dismissione.

Il servizio svolto dalla società è annoverabile tra le attività identificate al comma 2 lettera a) dell'articolo 4 del d.lgs. 175/2016 e la Società non rientra in nessuno dei casi prospettati dal comma 2 dell'articolo 20 del d.lgs. 175/2016.

Per quanto concerne la motivazione richiesta dall'articolo 5 comma 1 e 2 del d.lgs. 175/2016, si segnala che la società risulta essere partecipata al fine del godimento del servizio da essa resa, affidatole in regime di affidamento diretto in house dal CCA (Consorzio Canavesano Ambiente) soggetto oggi chiamato all'analisi assolvante ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'affidamento.

Il Comune di Parella non applica la TARI puntuale e quindi la gestione del tributo non viene gestita dalla S.C.S.; la tassa viene gestita dagli uffici comunali.

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

E' gestito con questa modalità il servizio idrico, attraverso la SMAT – Società Metropolitana Acque S.p.A. di Torino

Il Comune di Parella, ai sensi della citata Legge Regione Piemonte 20 gennaio 1997 n. 13, rientra nell'ATO/3 "Torinese" ed ha sottoscritto la Convenzione Istitutiva dell'Autorità d'ambito n. 3 "Torinese".

Il Comune di Parella e SMAT S.p.A., in data 26 maggio 2004, hanno sottoscritto la convenzione-tipo contenente le condizioni di gestione nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;

Viste:

- le deliberazioni 27 maggio 2004, n. 173, "Riorganizzazione del servizio idrico - Conferimento della titolarità della gestione del servizio ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 267/00 e approvazione del contratto di servizio", 14 giugno 2007, n. 282, "Realizzazione del Gestore Unico d'ambito", e 13 dicembre 2007, n. 296, "Realizzazione del Gestore Unico d'ambito - Verifica e determinazioni", la Conferenza dell'Autorità d'ambito n. 3 "Torinese" ha affidato a SMAT S.p.A. la titolarità della gestione del servizio idrico integrato nell'ATO3 "Torinese" fino al 31/12/2023;

- la deliberazione 29 aprile 2016, n. 598, la medesima Conferenza ha confermato la titolarità della gestione a SMAT S.p.A. sino al 31/12/2033;

L'art. 3 del vigente Statuto SMAT S.p.A. definisce le attività proprie della società, costituite, principalmente, dall'esercizio delle attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dall'art. 4 lett. f) legge 5.1.1994 n. 36. 3.2 e da ogni altra operazione e servizio, anche di commercializzazione, attinente o connessa a dette attività, compresi lo studio, la progettazione e la realizzazione di impianti specifici, sia direttamente che indirettamente.

L'art. 4 del vigente Statuto della SMAT S.p.a. fissa la durata della società fino al 31 dicembre 2050, scadenza che potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei Soci.

Al 31/12/2024 SMAT e le sue società controllate esercitano la propria attività nelle rispettive sedi legali e nelle unità locali operative di riferimento per garantire l'erogazione del Servizio

Idrico Integrato in 293 comuni dell'ATO3.

Servizi affidati ad altri soggetti

Attualmente vengono gestiti con affidamento in appalto i seguenti servizi:

I lavori di gestione e manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica, di proprietà comunale e non, lungo le strade, vie e piazze comunali sono stati affidati a Enel Sole s.r.l..

Il servizio di pulizia e manutenzione ordinaria delle strade comunali e aree verdi, pulizia e manutenzione ordinaria cimiteri vengono gestiti avvalendosi di appalti.

Vengono gestiti avvalendosi di appalti servizi minori quali, pulizia locali immobili comunali, gestione dotazioni strumentali informatiche, elaborazione adempimenti fiscali e stipendiali, gestione entrate, non essendo reperibile all'interno della dotazione organica dell'Ente figure con la dovuta specializzazione.

Il servizio di refezione scolastica per gli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia è affidato alla ditta Authentica S.p.a. fino a giugno 2025.

La riscossione coattiva attualmente è gestita da Agenzia delle entrate-Riscossione.

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

Servizio infermieristico

Con deliberazione n. 21 del 25.05.2024, la Giunta Comunale ha approvato un protocollo d'intesa con l'Azienda Sanitaria Locale TO4 per l'attivazione del progetto punti di prelievo per cittadini residenti nel territorio ASL TO4.

Il Servizio è stato affidato allo studio infermieristico "T. Quarisa M. Voulaz e Associati – AIOOP – Associazione Infermieristica Ostetrica Professionale Piemontese".

Si prevede la prosecuzione del progetto infermieristico per il periodo di bilancio.

Canile

Con deliberazione n.54 del 28.12.2023 la Giunta Comunale ha approvato una convenzione con la Lega Nazionale per la difesa del cane – sezione di Ivrea – delegazione di Caluso, per il servizio di cattura e custodia cani vaganti per anni 3 a decorrere dall'1.1.2024.

Randagismo Felino

Con deliberazione n.25 del 29.07.2022 la Giunta Comunale ha approvato una convenzione con l'organizzazione di volontariato EporediaAnimali di Ivrea, per la realizzazione del servizio di controllo del randagismo felino sul territorio comunale.

b) Coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti

La programmazione finanziaria, la gestione del patrimonio e del piano delle opere pubbliche sono coerenti con gli strumenti urbanistici vigenti.

Superficie Kmq. 3

Risorse idriche: laghi n. 0 Fiumi n. 0

Strade:

autostrade Km. 0

strade extraurbane Km. 6,5

strade urbane Km. 7

strade locali Km. 0

itinerari ciclopedonali Km. 0

strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC – adottato

SI	☒	NO	☐
----	-------------------------------------	----	--------------------------

Piano regolatore – PRGC – approvato

SI	☒	NO	☐
----	-------------------------------------	----	--------------------------

Piano edilizia economica popolare – PEEP

SI	☐	NO	☒
----	--------------------------	----	-------------------------------------

Piano Insediamenti Produttivi – PIP

SI	☐	NO	☒
----	--------------------------	----	-------------------------------------

Altri strumenti urbanistici (da specificare) NO

c) Politica tributaria e tariffaria

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Per sua natura, l'ente locale ha come funzione principale la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento. Questa funzione viene svolta attraverso l'erogazione di servizi che vengono finanziati in buona parte attraverso tributi e tariffe.

Per garantire un'adeguata fornitura di servizi si vuole sensibilizzare la cittadinanza in merito al fatto che i tributi forniscono la copertura finanziaria necessaria allo svolgimento dell'attività amministrativa a partire dai servizi essenziali. Le linee programmatiche di mandato hanno come obiettivo finale quello di offrire la maggior quantità di servizi nel rispetto del vincolo di copertura finanziaria.

Continuerà l'impegno profuso al recupero dell'elusione / evasione dell'imposta e delle tariffe dei servizi al fine di raggiungere un'adeguata equità fiscale.

Viene confermata la presenza in bilancio del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, che dal 2021 sono raggruppate in un canone unico patrimoniale.

Le aliquote delle principali imposte e tasse attualmente in vigore sono le seguenti:

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Aliquota in vigore: 0,70 punti percentuali

IMU

Il debutto dell'Imposta Unica Comunale I.U.C., declinato nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI, è avvenuto dal 1° gennaio 2014 per effetto dell'articolo 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n.ro 147; l'articolo 1, comma 780 della Legge 160 del 2019 ha disposto l'abrogazione, a decorrere dal 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Pertanto a decorrere dall'anno 2020, l'IMU è disciplinata dalla Legge n. 160/2019 nei commi da 739 a 783, come stabilito dal comma 738 della stessa legge.

Conseguentemente questo Ente ha adottato apposito regolamento per la gestione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) con atto del Consiglio Comunale n.ro 10 del 30 luglio 2020.

Il Dipartimento delle Finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, aveva precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al comma 756, art. 1 della Legge 160/2019, sarebbe entrata in vigore a decorrere solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del

decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita elaborazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto l'interpretazione del Dipartimento delle finanze ha confermato che l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti, non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato art. 756.

Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, individuava le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 l'allegato A del suddetto decreto è stato sostituito dal D.M. 6/09/2024 in base all'art. 3 comma 2 del D.M. 7/7/2023, i comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU rispetto a quelle di cui all'art. 1, comma da 748 a 755, della Legge n. 160/2019, solo utilizzando l'applicazione informatica di cui al comma 1 del D.M. ed esclusivamente con riferimento alle fattispecie dell'art. 2 del medesimo D.M. nella nota del 27 settembre 2024 apparsa sul sito del MEF, nel comunicare l'emanazione del D.M. del 06/09/2024, si annunciava l'apertura dell'applicativo informatico sul quale operare per ottenere il prospetto da allegare alla delibera di approvazione delle aliquote per l'anno d'imposta 2025 nel corso della seconda metà del mese di ottobre 2024.

Pertanto considerate le esigenze finanziarie dell'Ente per il triennio 2026/2028, nonché gli obiettivi strategici ed operativi e le linee di indirizzo previste dal vigente Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) l'impianto delle aliquote rimane invariato rispetto all'annualità 2025 come riassunte nel prospetto che segue:

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze		0,55%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019		SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)		0%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)		0,76%
Terreni agricoli		0,76%
Aree fabbricabili		0,76%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)		0,91%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito Categoria catastale: - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/7 Abitazioni in villini - A/11 Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi - Con contratto registrato - Condizioni locatario/comodatario: Parenti - Sino al primo grado (ipotesi di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019) - Destinazione d'uso: Purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale. - Limitatamente ad un solo immobile.	0,50%*

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

Nessuna esenzione presente.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite. Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie. Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze. Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

* Ai fini dell'applicazione dell'aliquota fissata per la fattispecie personalizzata e' necessario che le

condizioni selezionate ricorrano cumulativamente.

TARI

L'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga ».

Con la pubblicazione del Documento di consultazione (DCO) 15 aprile 2025, 180/2025/R/RIF vengono anticipati i primi orientamenti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3), avviato con la deliberazione 18 febbraio 2025, 57/2025/R/RIF.

Con il termine MTR-3 si indica il metodo definito dall'ARERA per la determinazione dei costi efficienti e per la definizione delle tariffe del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani. Vengono di fatto impostati i criteri con cui i gestori dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti calcolano i costi da coprire con le tariffe applicate agli utenti. L'obiettivo è quello di garantire un equilibrio economico e finanziario per i gestori, garantendo efficienza, qualità del servizio e omogeneità a livello nazionale.

Nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 57/2025/R/rif, l'ARERA ha pubblicato il documento di consultazione DCO 249/2025/R/rif che illustra gli orientamenti finali in merito alla definizione del metodo tariffario rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3). ARERA, nel confermare l'impostazione generale proposta nella prima fase di consultazione (DCO 180/2025/R/RIF), delinea gli ulteriori meccanismi specifici per la definizione di stimoli utili alla promozione dell'efficienza rivolti, per un verso, al contenimento degli oneri all'utenza finale e, per altro verso, al riconoscimento di incentivi ai gestori commisurati alle performance gestionali e ambientali. Tra questi, possono essere menzionati: i) il rafforzamento della connessione tra crescita tariffaria e obiettivi qualitativi stabiliti sulla base dall'effettivo livello di performance raggiunto, valutato anche in considerazione di indicatori misurabili; ii) il meccanismo di efficientamento del grado di copertura dei costi della raccolta differenziata; iii) gli strumenti volti al contenimento delle eccedenze rimodulabili nelle annualità successive; iv) la determinazione di un unico fattore di sharing riguardante sia i sistemi collettivi di compliance, sia i ricavi da vendita di materiale e di energia commisurato agli effettivi livelli di raccolta differenziata ed efficacia del riciclo; v) l'introduzione di un'opportuna componente previsionale di natura incentivante che tenga conto della sistematicità di nuove attività avviate per finalizzare gli obiettivi derivanti dalla normativa e/o dalla pianificazione locale.

Se da un lato ARERA dichiara l'intenzione di confermare, nel complesso, le regole di determinazione del limite alla crescita delle entrate tariffarie, il documento di consultazione introduce una serie di proposte di modifica rispetto al precedente MTR-2. Il nuovo metodo propone infatti modifiche per affrontare problemi emersi negli ultimi anni, come l'aumento dei costi (inflazione, energia, trattamento) e il bisogno di migliorare la qualità della raccolta differenziata.

Le novità prospettate si annunciano molto rilevanti per gli enti; ARERA non reputa positivamente la grande eterogeneità nei criteri di articolazione adottati dagli enti e nei valori dei corrispettivi applicati e mira, pertanto, ad introdurre un riordino generale. Il Documento di consultazione 15 aprile 2025, 179/2025/R/RIF, con una seconda, contiene un'illustrazione di dettaglio dell'opzione regolatoria che l'Autorità intende introdurre dal 1° gennaio 2026.

Le principali novità del MTR-3 riguardano:

- **Entrate tariffarie di riferimento.** Per il terzo periodo regolatorio, ARERA è orientata a introdurre alcune modifiche alla composizione della parte variabile e della parte fissa delle entrate tariffarie. Quindi, oltre a confermare le principali componenti già contenute nel MTR-2, l'Autorità prevede quindi l'introduzione di alcune nuove componenti, in particolare:
 - una componente di **natura previsionale** per la copertura di eventuali oneri variabili aggiuntivi rispetto ai costi sostenuti nell'anno a-2 che ci si attende di sostenere nei casi di documentata e verificabile variazione dei costi di smaltimento ($CTS\Delta_{exp}$). Tuttavia, questa componente di congruaggio dovrebbe essere estesa all'intera filiera di trattamento, recupero e smaltimento del rifiuto residuo nonché alla filiera del rifiuto organico. Limitarla al solo smaltimento ne precluderebbe l'uso, ad esempio, per il conferimento a termovalorizzatori (TMV) o a impianti intermedi (Trattamento Meccanico Biologico), garantendo di intercettare solo maggiori oneri per l'avvio a discarica.
 - una componente di costo variabile a copertura dei costi volti a promuovere le azioni gestionali necessarie al miglioramento dell'indicatore H, riferito al grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata (CO_{rdeff}) delle componenti di costo variabile o fisso destinate alla copertura dei costi relativi alle variazioni di natura sistematica delle caratteristiche e del perimetro del servizio (CO_{newexp}). L'introduzione di questa nuova componente rappresenta un passo significativo per colmare una lacuna storica nel MTR. In passato, questo tipo di componenti incentivanti (COI) non riuscivano ad intercettare adeguatamente costi per variazioni strutturali del servizio, scoraggiandone di fatto l'utilizzo tra gli operatori. Per garantire un utilizzo efficace, è fondamentale che il provvedimento finale chiarisca le modalità applicative, specificando, ad esempio, che i costi legati a queste attività non dovranno essere inclusi nelle poste rettificative.
 - **Modulazione de Fattori di *sharing*.** In merito ad essi l'Autorità conferma quanto proposto nel DCO 180/2025/R/rif e pertanto conferma il superamento della **differenziazione insita nei fattori di *sharing*** ($b, b(1+\omega)$), applicati rispettivamente ai proventi AR e $ARSC$. Il fattore ω viene pertanto rimosso con la conseguente adozione di un unico fattore di *sharing* b , applicato sia ai ricavi della vendita di materiale ed energia (AR) sia ai proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di *compliance* ($ARSC$). Per la determinazione del fattore b , ARERA prevede che l'Ente Territorialmente Competente (ETC) debba effettuare valutazioni in coerenza con le performance di qualità ambientali delle gestioni. L'attuale modifica del metodo relativo al fattore di *sharing* è un passo positivo verso l'incentivazione delle gestioni con buone *performance* ambientali. Tuttavia, permangono alcune criticità che andrebbero affrontate nel documento finale per massimizzarne l'efficacia.

La nuova regolazione tariffaria **MTR-3**, verrà applicata nel quadriennio 2026/2029 con aggiornamento biennale (per le annualità 2028 e 2029).

Le tariffe TARI 2026 dovranno essere approvate dal Consiglio comunale nel contesto di PEF approvato dall'Ente territorialmente competente.

TARIFE SERVIZI PUBBLICI **SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE**

L'art. 243 comma 2 del D.lgs. n. 267/2000 stabilisce che, solo per gli Enti strutturalmente deficitari, i costi dei servizi a domanda individuale devono essere coperti in misura non inferiore al 36%.

Relativamente questo Ente (per il quale, dai parametri rilevati dall'ultimo consuntivo approvato, risulta che non ricorrono le condizioni che determinano la situazione strutturalmente deficitaria), sussiste tuttavia la necessità di provvedere alla definizione delle tariffe dei servizi a domanda individuale.

Descrizione	Tariffa (Iva inclusa)
Servizio di refezione Scuola dell'Infanzia	• € 7,25 (€ 145,00 per n. 1 blocchetto da n. 20 buoni) per gli alunni residenti nel comune di Parella e nei comuni convenzionati. • € 7,50 (€ 150,00 per n. 1 blocchetto da n. 20 buoni) per gli alunni provenienti dai comuni non convenzionati. ESENZIONI E RIDUZIONI: ISEE fino ad € 3.000,00: esenzione dal pagamento della quota. L'ammissione al beneficio avverrà dietro presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva unica ai sensi del D.Lgs. n. 109/1998 così come modificato dal D. Lgs. n. 130/2000.

Utilizzo Salone Comunale	PERIODO ESTIVO Tariffa (Iva inclusa)	PERIODO INVERNALE Tariffa (Iva inclusa)
Utente		
Uso da parte di Organismi – Associazioni – Gruppi senza scopo di lucro per attività di interesse sociale, culturale e ricreativo promosse e/o patrocinate dal Comune	GRATUITO	GRATUITO
Uso da parte di persone private appartenenti al territorio del Comune senza scopo di lucro (matrimonio, festa di laurea,...)	€ 50,00	€ 70,00
Uso da parte di persone private non appartenenti al territorio del Comune senza scopo di lucro (matrimonio, festa di laurea,...)	€ 80,00	€ 120,00
Uso da parte di Organismi – Associazioni – Gruppi appartenenti al territorio senza scopo di lucro e senza il patrocinio del Comune	€ 20,00	€ 40,00
Uso da parte di Organismi – Associazioni – Gruppi	€ 70,00	€ 90,00

non appartenenti al territorio senza scopo di lucro e senza il patrocinio del Comune		
Uso a scopo di lucro da parte di persone private appartenenti al territorio del Comune	€ 90,00	€ 110,00
Uso a scopo di lucro da parte di persone private non appartenenti al territorio del Comune (anche se invitate da Associazioni appartenenti al territorio)	€ 120,00	€ 150,00
Uso a scopo di lucro da parte di Organismi – Associazioni – Gruppi appartenenti al territorio del Comune	€ 90,00	€ 110,00
Uso a scopo di lucro da parte di Organismi – Associazioni – Gruppo non appartenenti al territorio del Comune	€ 120,00	€ 150,00

Per uso continuativo del salone i costi verranno decisi con apposita riunione della Giunta comunale sentito il parere dell'Ufficio Tecnico. *L'uso da parte di Associazioni appartenenti al territorio senza scopo di lucro con finalità sociali e di assistenza l'importo sia per il periodo invernale che estivo sia pari ad euro 20,00 (IVA inclusa). Per chi volesse usufruire della pulizia dei locali a carico del Comune, le tariffe aumenteranno di euro 30,00, in questo caso occorre versare una cauzione di euro 40,00, al momento del ritiro dell'autorizzazione; la stessa verrà restituita dopo verifica che siano state effettuate le necessarie pulizie ed i locali risultino in ordine.

SERVIZI CIMITERIALI – CONCESSIONE LOCULI E CELLETTE OSSARIO

TARIFFE	
<u>1-inumazioni: (campo comune o area privata)</u>	
scavo fossa per inumazione cadavere	310,00 euro
scavo fossa per inumazione ceneri/resti/arti/infanti	90,00 euro
<u>2-esumazioni: (campo comune o area privata)</u>	
<i>scavo fossa per esumazione ordinaria (oltre i venticinque anni)</i>	370,00 euro
<i>scavo fossa per esumazione ordinaria (tra i dieci e i venticinque anni)</i>	490,00 euro
<i>scavo fossa per esumazione straordinaria (prima dei dieci anni)</i>	675,00 euro
<i>raccolta resti (senza fornitura cassetta)</i>	40,00 euro
<i>abbattimento tombale/coprifossa</i>	35,00 euro
<u>3-tumulazioni: (loculi comunali o tombe di famiglia)</u>	

<i>muratura loculo piccolo (accesso quadrato o di testa) prime tre file</i>	150,00 euro
<i>muratura loculo piccolo (accesso quadrato o di testa) oltre terza fila</i>	185,00 euro
<i>muratura loculo lungo (accesso rettangolare o di fianco) prime tre file</i>	250,00 euro
<i>muratura loculo lungo (accesso rettangolare o di fianco) oltre terza fila</i>	310,00 euro
<i>muratura loculo lungo (accesso rettangolare o di fianco) e di testata prime tre file.</i>	370,00 euro
<i>muratura loculo lungo (accesso rettangolare o di fianco) e di testata oltre terza fila.</i>	430,00 euro
<i>muratura celletta per ceneri o resti</i>	90,00 euro
<u>4-Tumulazioni ceneri in compresenza di feretro (loculi comunali o tombe di famiglia):</u>	
<i>loculo piccolo (accesso quadrato o di testa)</i>	130,00 euro
<i>loculo lungo (accesso rettangolare o di fianco)</i>	170,00 euro
<u>5-estumulazioni: (loculo comunale o tombe di famiglia)</u>	
<i>rottura loculo piccolo (accesso quadrato o di testa) prime tre file</i>	100,00 euro
<i>rottura loculo piccolo (accesso quadrato o di testa) oltre la terza fila</i>	125,00 euro
<i>rottura loculo lungo (accesso rettangolare o di fianco) prime tre file</i>	185,00 euro
<i>rottura loculo lungo (accesso rettangolare o di fianco) oltre terza fila.</i>	210,00 euro
<i>riduzione cadavere con raccolta resti (senza fornitura cassetta)</i>	40,00 euro

Sono esclusi i costi per lo smaltimento dei rifiuti prodotti con estumulazioni e esumazioni (cofani, imbottiture, maniglie, ecc.).

Quando l'utente o l'impresa richieda esplicitamente la movimentazione interna al cimitero del cofano (intero/normale) si deve aggiungere all'importo del servizio la somma di € 300,00.

In caso di movimentazioni congiunte per traslazioni, esumazioni straordinarie o estumulazioni, la somma di € 300,00 è da considerarsi complessiva purché svolta nella mezza giornata.

I prezzi delle concessioni cimiteriali sono i seguenti:

Tariffe per la concessione di celletta ossario euro 619,75;

• Tariffe per la concessione dei loculi cimiteriali (dal basso verso l'alto):

- 1° livello da terra € 3.200,00;
- 2° livello da terra € 3.800,00;
- 3° livello da terra € 4.200,00;
- 4° livello da terra € 4.000,00;
- 5° livello da terra € 3.600,00;

ELENCO INTERVENTI PNRR

Opere finanziate con contributi PNRR nell'ambito della Missione 1 Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo

Anno realizzazione	CUP	Descrizione opera	Importo opera
2023	D71C22001080006	PNRR - M1C1 - INV.1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI -	47.427,00

2025	D51F24002910006	PNRR - NEXT GENERATION EU - M1C1-INV.1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - MISURA 1.4.4 - ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC)	3.928,40
------	-----------------	---	----------

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Le risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio, saranno reperite dalle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione e dai proventi delle concessioni cimiteriali, tenendo conto dell'andamento di tali entrate degli ultimi esercizi ed in coerenza con il piano di sviluppo del piano regolatore.

A tali risorse va aggiunto l'utilizzo di Avanzo di Amministrazione. La Legge di Bilancio 2019 ha modificato la regola sul pareggio di bilancio degli Enti territoriali, rendendo possibile un ampio utilizzo degli avanzi di amministrazione.

La Legge 207/2024, legge di bilancio 2025, all'art. 1 commi 801 e 802 ha disposto la riduzione risorse per fondi investimenti comunali.

L'Ente, ove possibile, si attiverà con la richiesta di contributi straordinari per il finanziamento di opere pubbliche.

ELENCO INTERVENTI PNRR

Opere finanziate con contributi statali confluiti nel PNRR di cui all' art. 1 comma 29 Legge 160/2019 – PNRR – M2C4 – Investimento 2.2 “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni”

Anno realizzazione	CUP	Descrizione opera	Importo opera
2023	D74H19000220001	Efficientamento energetico immobile Municipio	50.000,00

2024	D74D23000060001	Efficientamento energetico immobili comunali	50.000,00
Opere finanziate con contributi PNRR nell'ambito della Missione 1 Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo			
Anno realizzazione	CUP	Descrizione opera	Importo opera
2024	D71F22001940006	M1C1 - INV. 1.4 servizi e cittadinanza digitale - misura 1.4.4 estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE	14.000,00
2024	D71F22001950006	M1C1 - INV.1.4 servizi e cittadinanza digitale misura 1.4.3 adozione APP IO	7.290,00
2024	D71F22002540006	M1C1 - INV. 1.4 servizi e cittadinanza digitale - misura 1.4.3 adozione piattaforma PAGOPA	9.712,00
2025	D71F22003620006	M1C1- INV.1.4 servizi e cittadinanza digitale - misura 1.4.1 esperienza del cittadino nei servizi pubblici	79.922,00
2023	D71F22003860006	M1C1- INV. 1.4 servizi e cittadinanza digitale - misura 1.4.5 piattaforma notifiche digitali	23.147,00
2023	D51F22008510006	PNRR - M1C1- INV. 1.3 DATI E INTEROPERABILITÀ - CUP D51F22008510006 - MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND)	10.172,00

2023	D71F23000800001	PNC - A.1.1 RAFFORZAMENTO MISURA PNRR M1C1 – INV. 1.4: "SERVIZI DIGITALI E ESPERIENZA DEI CITTADINI" - FINANZIATO CON RISORSE DEL FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR - CUP D71F23000800001	1.683,60
------	-----------------	--	----------

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente non prevede di far ricorso a nuovi debiti.

Di seguito si espone prospetto dimostrativo della capacità di indebitamento secondo i dati tratti dall'ultimo rendiconto approvato (2024).

Tabella dimostrativa del rispetto del limite di indebitamento		
ENTRATE DA RENDICONTO anno 2022	Importi in euro	%
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	€ 288.665,82	
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	€ 41.842,96	
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	€ 45.322,51	
(A) TOTALE PRIMI TRE TITOLI ENTRATE RENDICONTO anno 2022	€ 375.831,29	
(B) LIVELLO MASSIMO DI SPESA ANNUA AI SENSI DELL'ART. 204 TUEL (10% DI A)	€ 37.583,13	
ONERI FINANZIARI DA RENDICONTO Anno 2024		
(C) Ammontare complessivo di interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL al 31/12/2024(1)	€ 4.368,47	
(D) Contributi erariali in c/interessi su mutui	€ -	
(E) Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	€ -	
(F) Ammontare disponibile per nuovi interessi (F=B-C+D+E)	€ 33.214,66	
(G) Ammontare oneri finanziari complessivi per indebitamento e garanzie al netto dei contributi esclusi (G=C-D-E)	€ 4.368,47	
Incidenza percentuale sul totale dei primi tre titoli delle entrate rendiconto anno 2022 (G/A)*100		1,16

SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione dell'entità delle entrate tributarie e dei trasferimenti, da più anni in continua regressione, senza possibilità di reazione attraverso l'autonomia tributaria.

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente sta già operando nell'ottica di condivisione ed associazionismo nello svolgimento delle stesse, per ottimizzare la spesa mantenendo al meglio il servizio reso.

Potrebbe, in effetti, verificarsi l'esigenza di rimodulare eventuali tariffe e/o ridurre i servizi a minore impatto per la popolazione, quale ultima alternativa dell'Amministrazione per mantenere l'equilibrio di bilancio e non appesantire il carico tributario ai cittadini.

Per il quinquennio 2026/2030

Il contributo alla finanza pubblica a carico dell'ente è il seguente:

- Art,1 commi 533 e seguenti Legge di Bilancio 2024

2026	2027	2028
1.808,36	1.733,67	1.729,74

-Art.1 commi 784 e seguenti Legge di Bilancio 2025 FONDO DI ACCANTONAMENTO da iscrivere alla Missione 20

2026	2027	2028	2029
2.244,00	2.244,00	2.244,00	3.798,00

A fronte di tale maggiore spesa, l'Ente beneficerà di un contributo in entrata, relativo al riparto del Fondo previsto per le annualità 2026 e 2027, nella seguente misura:

- Contributo di cui all'articolo 1, comma 508, della legge 30 dicembre 2023, n.213

-

2026	2027
494,00	473,00

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

Il Programma biennale degli acquisti forniture e servizi, redatto secondo l'art. 21 del Decreto Legislativo n. 50/2016, dal 1° luglio 2023 è diventato triennale.

L'art. 37, comma 1, del Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 (nuovo Codice degli Appalti) dispone che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottino il programma triennale degli acquisti di beni e servizi. Secondo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo il Programma contiene gli acquisti di importo unitario stimato pari o superiori alla soglia di cui all'art. 50, comma 1 lettera b) del medesimo D.lgs. n. 36/2023 (euro 140.000,00).

L'art. 37, comma 1, stabilisce inoltre che i programmi siano approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili.

Il programma triennale degli acquisti per il periodo 2026-2028 allegato al presente documento è negativo in quanto non sono previsti interventi superiori a 140.000 euro.

d) Organizzazione dell'Ente e del suo personale

Personale

Personale in servizio al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat.D3			
Cat.D1	1	1	
Cat.C			
Cat.B3	1	1	
Cat.B1			
Cat.A			

TOTALE	2	2	
--------	---	---	--

Numero dipendenti in servizio al 31/12

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio (rendiconti approvati)

	2020	2021	2022	2023	2024
Importo limite di spesa (art. 1, c. 557 e 562 della L. 296/2006)	115.303,74	115.303,74	115.303,74	115.303,74	115.303,74
Importo spesa di personale calcolata ai sensi dell'art. 1, c. 557 e 562 della L. 296/2006	108.618,71	110.754,05	93.011,36	97.568,44	93.236,10
Rispetto del limite	SI	SI	SI	SI	SI
Incidenza delle spese di personale sulle spese correnti	30,47%	31,61%	27,03%	27,35%	24,67%

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale:

In base all'allegato 4/1 D.lgs. 118/2011, in generale, nel DUP devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente, previsto per legge. Fra questi rientrano esplicitamente gli strumenti di "programmazione del fabbisogno del personale a livello triennale e annuale".

In tale quadro normativo si inserisce l'art. 6 del decreto-legge n. 80/2022, che ha introdotto il PIAO, Piano Integrato di attività e organizzazione. Il DPR 81/2022 ha poi individuato gli

adempimenti assorbiti dal PIAO, fra i quali, il piano dei fabbisogni, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il DUP dovrà pertanto definire gli obiettivi di bilancio in una prospettiva pluriennale, definendo le risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale, determinate sulla base della spesa per il personale in servizio e nei limiti della facoltà assunzionali e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni di spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. (Faq 51 della Commissione Arconet).

Il DUP rappresenta pertanto il presupposto programmatico del bilancio di previsione mentre il PIAO rappresenta uno strumento prettamente gestionale.

L'art. 8, comma 1 del D.M. 132/2022, che definisce il contenuto del PIAO, prevede che il Piano assicuri la coerenza dei propri contenuti ai documenti di programmazione finanziaria, previsti a legislazione vigente per ciascuna delle pubbliche amministrazioni, che ne costituiscono il necessario presupposto.

Verifica sostenibilità finanziaria della spesa di personale

La legge di bilancio dello Stato per l'anno 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207, pubblicata in Gazzetta ufficiale il 30 dicembre scorso), vede confermate le regole per la determinazione della capacità assunzionale.

I comuni restano inquadrati nell'ambito delle regole dettate dall'articolo 33 del D.L. 34/2019, convertito in legge 58/2019: norma che ha introdotto il criterio della sostenibilità finanziaria della spesa di personale, da asseverare a cura dei revisori dei conti, accompagnata dalla determinazione degli spazi assunzionali calcolati secondo le regole dettate dal D.L. 34/2019 convertito in Legge 58/2019 e ss.mm.ii.

Viene meno, dall'anno 2025, l'applicazione della Tabella 2 del D.M. 17 marzo 2020 per i comuni, introdotta dall'articolo 5 del medesimo decreto: ciò significa che i comuni dovranno semplicemente verificare il loro posizionamento all'interno delle fasce delineate dalla Tabella 1 (ex art. 4) e dalla Tabella 3 (ex art. 6), in base alla propria consistenza demografica, e procedere secondo le regole, che vincolano gli enti "virtuosi" e quelli che si collocano tra le due fasce o al di sopra della soglia più alta.

In particolare, si evidenzia che i comuni la cui percentuale sia inferiore alla soglia percentuale delineata dalla Tabella 1, potranno espandere la propria spesa di personale fino alla medesima, senza più tenere conto degli incrementi progressivi finora sanciti dalla Tabella 2; il tutto, naturalmente, secondo i principi di prudenza che la Corte dei Conti ha sempre raccomandato.

Ai fini della programmazione del fabbisogno del personale relativo al triennio 2026/2028 il D.M. 17 marzo 2020, per le parti attualmente applicabili, prevede in particolare:

1. all'articolo 4, rubricato "Individuazione dei valori soglia di massima spesa del personale:
 - comma 1. In attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, sono individuati nella Tabella 1) i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'articolo 2, pari al 29,50% per gli enti rientranti nella fascia a), ricomprensive i comuni da 0 a 999 abitanti (classe demografica nella quale rientra il comune di Parella);

2. all'articolo 6, rubricato “Individuazione dei valori soglia di rientro della maggiore spesa del personale”:

- comma 1, ai sensi del quale i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3) del presente comma, quantificato nel 33,50% per i Comuni da 0 a 999 abitanti nella cui casistica rientra il Comune di Parella, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turnover inferiore al 100 per cento;
- comma 3, ai sensi del quale i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1) del comma 1 dell'art. 4 e dalla Tabella 3) del presente articolo non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;

Si richiama altresì, in merito, la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato protocollo n.179877 dell'1/9/2020, nella quale, in risposta ad una richiesta di chiarimenti presentata dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome relativamente alla gestione dei vincoli di spesa del personale a seguito della disciplina di cui all'articolo 11 del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 35 per gli enti del Servizio sanitario nazionale, è illustrata la procedura applicativa per l'adeguamento dei limiti del salario accessorio in caso di incremento di personale rispetto al 31/12/2018 analogamente a quanto prescritto per i Comuni in relazione alla previsione dell'articolo 33, comma 2, ultimo periodo del citato decreto legge n. 34/2019.

Da quanto sopra emerge che sui margini di incremento della spesa per il personale può influire anche il correlato aumento delle risorse destinate al salario accessorio da quantificarsi annualmente avuto riguardo alla reale consistenza dei dipendenti nell'anno di riferimento, da calcolarsi secondo le richiamate indicazioni della Ragioneria generale dello Stato.

Nel quadro normativo della sostenibilità finanziaria si inseriscono, altresì, alcune specifiche disposizioni tese a sterilizzare dai conteggi le spese eterofinanziate per specifiche finalità; in particolare l'articolo 57, comma 3-septies del decreto legge n.104/2020, convertito con modificazioni dalla legge n.126/2020, prevede che a decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento; in caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente.

Le assunzioni di personale etero – finanziate, come sopra determinate, non rientrano ai fini della determinazione degli spazi assunzionali di cui all'art. 33 del D.L. n. 34/2019, come espressamente previsto dall'art. 57, c. 3- septies del D.L. 104/2020, convertito con L. 126/2020.

Determinazione del valore soglia

Il Comune di Parella, tenuto conto dei dati desumibili dal rendiconto 2024, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 29.04.2025, aggiornata la sottosezione 3.3 del PIAO 2025-2027 relativa al Piano triennale dei fabbisogni del personale, ha un rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti così come definite dall'articolo 2 del decreto interministeriale del 17 Marzo 2020 e dalla relativa circolare esplicativa, da prendere a riferimento per la programmazione riferibile al triennio 2026/2028, pari al 26,82% valore inferiore alla soglia limite

del 29,50% individuata dal citato articolo 4, comma 1 del medesimo decreto interministeriale. Il comune si colloca pertanto entro la soglia più bassa, disponendo di un margine per capacità assunzionale aggiuntiva teorica rispetto a quella ordinaria, ex art. 4, comma 2, del D.M. 17.03.2020, da utilizzare per la programmazione dei fabbisogni del triennio 2025/2027, aggiornata sulla base dei dati del rendiconto 2024, di € 9.841,89, con individuazione di una “soglia” teorica di spesa, ai sensi della Tabella 1 del decreto, di € 108.292,81 (spesa di personale 2024 pari a €. 98.450,92 + 9.841,89).

Di seguito la tabella con i calcoli per la determinazione del valore soglia:

Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno		ANNO 2025		
Popolazione al 31 dicembre		ANNO 2024	VALORE 414	FASCIA a
Spesa di personale da ultimo rendiconto di gestione approvato (v. foglio "Spese di personale-Dettaglio")	ANNI 2024	(a)	VALORE 98.450,92 €	(I)
Entrate correnti da rendiconti di gestione dell'ultimo triennio (al netto di eventuali entrate relative alle eccezioni 1 e 2 del foglio "Spese di personale-Dettaglio")	2022		375.831,29 €	
	2023		415.478,44 €	
	2024		376.174,52 €	
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio			389.161,42 €	
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	2024		22.067,13 €	
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE		(b)	367.094,29 €	
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (a) / (b)		(c)		26,82%
Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM		(d)		29,50%
Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM		(e)		33,50%

COLLOCAZIONE DELL'ENTE SULLA BASE DEI DATI FINANZIARI	
ENTE VIRTUOSO	

ENTE VIRTUOSO		
Incremento teorico massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato - (SE (c) < o = (d))	(f)	9.841,89 €
Sommatoria tra spesa da ultimo rendiconto approvato e incremento da Tabella 1	(f1)	108.292,81 €
Rapporto tra spesa di personale e entrate correnti in caso di applicazione incremento teorico massimo	(g)	29,50%
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	(h)	108.292,81 €

Tetto complessivo alla spesa del personale

Il principio cardine in materia di contenimento della spesa per il personale degli enti locali è rappresentato da quanto previsto dall'articolo 1, commi 557-e seguenti della legge n.296/2006. In particolare l'articolo 1, comma 557, prevede che ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno debbano assicurare la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;
- contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

L'articolo 1, comma 557-quater della predetta legge n.296/2006, introdotto dall'articolo 3, comma 5-bis del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto

2014, n.114, prevede che ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti debbano assicurare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore 2008.

Al netto delle specifiche deroghe previste, il limite 2008 della spesa di personale del Comune di Parella è pari ad 115.303,74 come calcolato nella tabella sotto riportata.

Relativamente al rispetto di detti limiti di spesa di personale di cui all'art. 1 comma 557 e segg. della Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii. si riporta il seguente prospetto riferito al bilancio di previsione per il triennio 2025-2027:

	Media 2011/2013			
	2008 per enti non soggetti al patto	BILANCIO 2025	BILANCIO 2026	BILANCIO 2027
Spese macroaggregato 101	€ 93.325,85	€ 99.486,02	€ 92.843,00	€ 92.843,00
Spese macroaggregato 103	€ 27.250,00	€ 12.474,00	€ 15.400,00	€ 15.400,00
Irap macroaggregato 102	€ 6.898,22	€ 6.709,01	€ 6.354,00	€ 6.354,00
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo				
Altre spese: da specificare.....				
Altre spese: da specificare.....				
Altre spese: da specificare.....				
Totale spese di personale (A)	€ 127.474,07	€ 118.669,03	€ 114.597,00	€ 114.597,00
(-) Componenti escluse (B)	€ 12.170,33	€ 14.521,55	€ 9.576,52	€ 9.576,52
(-) Maggior spesa per personale a tempo indet artt.4-5 DM 17.3.2020 (C)				
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B -C	€ 115.303,74	€ 104.147,48	€ 105.020,48	€ 105.020,48
(ex art. 1, commi 557-quater, 562 legge n. 296/2006)				

Pertanto, ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della L. 296/2006, il limite è stato rispettato.

Per quanto riguarda la spesa di personale afferente le forme di lavoro flessibile previste per triennio 2026-2028, si dà atto che debba essere compatibile con il rispetto dell'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010, e debba pertanto essere contenuta nel limite di € 14.579,24 (anno 2009).

La programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale viene determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi.

La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Piano degli investimenti ed il relativo finanziamento

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

L'art. 37, comma 1, del Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 (nuovo Codice degli Appalti) dispone che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottino il programma triennale dei lavori pubblici di importo stimato pari o superiore a 150.000,00 euro, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria.

Nel triennio 2026-2028 non sono previsti i lavori superiori a 150.000,00 euro per cui occorra approvare il Piano Triennale dei lavori pubblici.

Inoltre, nel triennio non sono previsti lavori da realizzare tramite forme di Partenariato pubblico/privato, per cui non si adotta il programma triennale delle esigenze pubbliche e non sono previste opere di urbanizzazione a scomputo.

Per la programmazione annuale delle opere, per l'anno 2026, l'Ente prevede di manifestare il proprio interesse per il contributo regionale finanziato dalle risorse della Legge n. 145/2018, disponendo di progetto approvato a livello di fattibilità tecnico-economica – PFTE – per la messa in sicurezza della strada che collega il Comune di Parella al Comune di Loranze.

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento:

Progetti di importi minori, pertanto non inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche:

- Intervento di costruzione loculi cimiteriali;
- FSC 2021-2027 riqualificazione area parco giochi per un investimento previsto di complessivi 83.333,33 € e un investimento con i comuni sub-ambito "Chiusella" per l'acquisto di attrezzature e arredi edifici scolastici per € 3.982,22, quota relativa al di Parella

Piano delle alienazioni

Il Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni è stato introdotto dall'art. 58 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 e s.m.i., e consiste in uno strumento di programmazione delle attività di dismissione e gestione del proprio Patrimonio.

Ai sensi del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 così come modificato dal D.lgs. n. 126/2014, il Piano è allegato, per farne parte integrante del Documento Unico di Programmazione.

La finalità dello strumento è quella di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, per cui gli Enti redigono il Piano, inserendo nei relativi elenchi i singoli beni immobili non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, allo scopo di sollecitare per le stesse iniziative di riconversione e riuso.

Si prende atto che, ai sensi dell'art. 58, commi 1 e 2, della legge n. 133/2008:

- il Comune di Parella ha la proprietà di beni appartenenti al patrimonio disponibile comprendente Fabbricati e Terreni;

- per il triennio 2026-2027, in questa fase, non sono previste alienazioni del patrimonio disponibile.

L'Ente si riserva di aggiornare il Piano suddetto inserendo i singoli cespiti che dovessero rendersi idonei all'alienazione e/o valorizzazione

F)Rispetto delle regole di finanza pubblica

Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente dovrà ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs 267/2000 garantire, sia in sede previsionale che negli atti di variazione di bilancio, nonché durante tutta la gestione, il mantenimento degli stessi, sia in termini di competenza che di cassa.

Verranno effettuate verifiche sull'andamento delle entrate e delle spese previste nel bilancio, al fine di valutare che sia l'andamento delle entrate e delle spese di parte corrente, sia di parte capitale, sia la gestione dei residui risultino allineati con gli stanziamenti in previsione e che, pertanto, la gestione non presenti né faccia prevedere situazioni di squilibrio.

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica.

L'Ente negli esercizi precedenti non ha acquisito/ceduto spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti influiranno sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S..

Il nuovo pareggio di bilancio

Il Decreto del 4 marzo 2025, adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, al comma 4 dell'articolo 1 precisa che, come previsto dall'articolo 1, comma 785, della predetta legge n. 207 del 2024, a partire dal 2025 per i comuni, le province e le città metropolitane, nonché per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n.145, è rispettato in presenza di un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio.

Quest'ultima prescrizione è la novità che interessa gli Enti Locali: rispetto al precedente risultato di competenza, determinato come differenza tra accertamenti e impegni dell'esercizio (e rappresentato nel prospetto degli equilibri dal valore W1), ai fini del pareggio debbono ora essere sottratti sia gli importi degli accantonamenti disposti a rendiconto sia gli importi delle entrate vincolate accertate nell'esercizio ma non utilizzate, e quindi confluite nella quota vincolata del risultato di amministrazione.

Detto in altri termini, il risultato di competenza (W1) deve essere ridotto della quota accantonata e della quota vincolata del risultato di amministrazione: in pratica quindi il nuovo pareggio di bilancio è rappresentato dal valore della voce W2, che deve presentare un importo non negativo.

Questo significa che le risorse di bilancio debbono annualmente assicurare la copertura, oltre che delle spese impegnate, anche degli accantonamenti e della quota vincolata del risultato di amministrazione (e cioè le voci B e C del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione); e poiché tale verifica verrà effettuata a consuntivo, ne deriva la necessità che l'ente valuti fin dalla fase di previsione il rispetto dell'equilibrio di bilancio prospettico e soprattutto monitori costantemente durante l'esercizio l'andamento della gestione per non incorrere in sanzioni.

Verifica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e sanzioni

L'articolo 3 del decreto reca le disposizioni attuative del comma 792 della legge di bilancio 2025 relative alle verifiche che entro il 30 giugno di ogni anno il MEF, sulla base dei rendiconti che gli enti sono tenuti a trasmettere alla BDAP, andrà ad effettuare per la verifica del rispetto a livello di comparto degli enti territoriali:

- dell'equilibrio di bilancio risultante alla voce W2 del prospetto degli equilibri;
- dell'obbligo dell'accantonamento di un importo pari al contributo annuale alla finanza pubblica.

Qualora il comparto - cioè l'insieme di tutti i comuni, ovviamente al netto di quelli esentati dal concorso alla finanza pubblica - non raggiunga questi obiettivi, verranno individuati gli enti che nell'esercizio precedente non hanno rispettato l'equilibrio di bilancio o non hanno accantonato, in toto o in parte, il fondo relativo al contributo alla finanza pubblica.

Per tali enti verrà determinato l'incremento del contributo alla finanza pubblica che nei successivi trenta giorni gli enti interessati dovranno iscrivere nel bilancio di previsione con riferimento all'esercizio in corso di gestione, pari alla sommatoria in valore assoluto:

- del saldo registrato nell'esercizio precedente alla voce W2 del prospetto degli equilibri, se negativo;
- del minore accantonamento effettuato rispetto al contributo annuale alla finanza pubblica dovuto come determinato negli allegati C (per i comuni) e D (per le province e città metropolitane) del decreto stesso.

E poiché la disponibilità nella Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) delle risultanze dei rendiconti degli enti rappresenta un presupposto necessario per consentire le verifiche da parte del MEF, il comma 2 dell'articolo 3 del decreto, confermando quanto già previsto dal comma 793 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2025, prevede che agli enti che non trasmetteranno entro il 31 maggio alla BDAP i dati di consuntivo o preconsuntivo relativi all'esercizio precedente, il contributo alla finanza pubblica è incrementato del 10 per cento.

L'articolo 3 conclude disponendo che le sanzioni ora ricordate non sono applicate nei confronti degli enti per i quali sono sospesi per legge, a decorrere dal 2 gennaio 2025, i termini di approvazione del rendiconto di gestione, come ad esempio gli enti che dichiarino il dissesto (articolo 248, comma 1, del TUEL).

Vale ricordare poi che la prima parte dell'articolo 162, comma 6, del TUEL prevede che il bilancio di previsione sia deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo.

I flussi di cassa e relativo saldo vengono verificati regolarmente ed in ogni caso, per quanto concerne il Comune di Parella, negli ultimi anni non sono state rilevate criticità e non si è verificata la necessità di ricorso all'anticipazione di tesoreria.

L'art. 6, comma 1 del decreto-legge n.155/2024, convertito nella Legge n. 189/2024, ha introdotto il Piano annuale dei flussi di cassa la cui adozione deve avvenire con deliberazione della Giunta comunale entro il 28 febbraio di ogni anno a partire dal 2025.

Il modello è stato concepito come un documento di dettaglio autonomo rispetto alla programmazione di bilancio, sia per i tempi della sua redazione (28 febbraio di ogni anno, mentre il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente). La compilazione di detto modello ha come finalità il rafforzamento delle misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento: per raggiungere gli obiettivi della milestone M1C1-72 bis del PNRR, e contribuire quindi all'attuazione della Riforma 1.11 per la riduzione dei tempi di pagamento, il citato articolo 6 del d.l. n. 155 ha previsto che:

- le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute ad adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno, un piano annuale dei

flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento;

- il piano annuale dei flussi di cassa deve essere redatto sulla base dei modelli resi disponibili sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Il modello reso disponibile dal Mef sul proprio sito istituzionale è quello già approvato dalla Commissione Arconet nella seduta del 18 dicembre scorso. Il modello si compone di due sezioni, entrambe suddivise per trimestre: la prima sezione è relativa alle previsioni di incasso; la seconda invece si riferisce alle previsioni di pagamento. Le previsioni trimestrali del Piano sono elaborate dal responsabile finanziario con la collaborazione dei responsabili dei servizi dell'ente, anche tenendo conto dell'andamento degli incassi e dei pagamenti degli esercizi precedenti, nonché delle novità e delle peculiarità dell'esercizio corrente (quali, ad esempio, le nuove attività previste nei documenti di programmazione e/o modifiche del quadro normativo).

L'aggiornamento trimestrale del Piano avviene con atto del responsabile finanziario. Infine, spetta all'organo di revisione verificare la puntuale e corretta predisposizione del Piano.

Rispetto dei tempi medi di pagamento

Il legame diretto con la gestione di cassa è riscontrabile nella gestione dei "tempi medi pagamento" e procedure di riduzione dello stock del debito commerciale residuo.

Nell'ambito dei sistemi di misurazione e valutazione della performance, secondo il D.L. n. 13/2023, le pubbliche amministrazioni devono obbligatoriamente considerare "specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento". Tali specifici obiettivi devono essere "valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento". Il rispetto dei tempi di pagamento rientra tra gli "Obiettivi generali" previsti dall'art. 5, co. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 150/2009.

Inoltre, le procedure di infrazione europea, attivate nei confronti dell'Italia al fine di rispettare i termini di pagamento e a vantaggio del sistema economico-produttivo, hanno determinato la necessità di tale misura.

Gli obiettivi sono attribuiti ai "dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture". Nello specifico si fa riferimento all'indicatore di ritardo annuale dell'art. 1, co. 859, lettera b), e co. 861, della Legge n. 145/2018. Per di più, il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile deve verificare il raggiungimento degli obiettivi sul rispetto dei tempi di pagamento, sulla base degli indicatori elaborati dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio.

Di conseguenza, gli enti tenendo conto delle indicazioni normative daranno puntuale attuazione a questa novità nell'ambito dei sistemi di misurazione e valutazione della performance. Di certo il rispetto dei vincoli e di queste disposizioni determina effetti sulla programmazione dei flussi di cassa e quindi è pienamente oggetto di programmazione nel D.U.P. 2026-2028 a livello di indicazioni operative.

	2022	2023	2024
Indicatore Tempi Medi Pagamento	-9	-9	-12
Stock del Debito Residuo	1.058,90	-234,69	-275,24